



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, gennaio 2020

Oggetto: iscrizione registro dei praticanti – corso ITS biennale 1800 ore in “Tecnico Superiore per la Gestione e la Verifica dei sistemi energetici” – “diploma specifico” in “meccanica, mecatronica ed energia – articolazione “meccanica e mecatronica”.

Rispondiamo alla Vostra richiesta in merito alla possibilità di iscrizione nel Registro dei Praticanti di un candidato che abbia conseguito un diploma di istruzione tecnica superiore ITS in “Tecnico Superiore per la Gestione e la Verifica dei sistemi energetici”, essendo in possesso del diploma specifico ex art. 55 comma 3 DPR 328/2001 indirizzo “meccanica, mecatronica ed energia” articolazione “meccanica e mecatronica”.

Innanzitutto, è necessario precisare che l’approccio normativo va ricercato nell’art. 55, comma 3, DPR n. 328/2001, dove è stabilito che *“Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l’iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS, ndr), a norma del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell’art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo cui si chiede di accedere”*.

Dipoi, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM) 25 gennaio 2008 ha istituito gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), che virtualmente sostituiscono gli IFTS, istituiti con Decreto Ministeriale n. 436/2000, richiamato dall’art. 55, co. 3°, del DPR n. 328/01.

A ciò, deve aggiungersi che le modalità ed i criteri di accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale sono stabilite nella Legge 17/90 e nel DPR 328/2001. Può concludersi, quindi, che, al fine di accedere agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale, seguendo il percorso formativo di “alta formazione”, è necessario, innanzitutto, conseguire lo *“specifico diploma richiesto dalla normativa per l’iscrizione nei rispettivi albi”* e seguire con esito positivo un corso di istruzione tecnica superiore *“della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo cui si chiede di accedere”*.

Come emerge dalla lettera della disposizione regolamentare, il corso biennale non sostituisce il tirocinio, ma lo comprende, con ciò rendendosi necessario il conseguimento del diploma di istruzione superiore ITS o IFTS, al fine di accedere agli esami di Stato in parola.

Nel caso specifico, l’attestato/certificato ITS, maturato in “Tecnico Superiore per la Gestione e la Verifica dei sistemi energetici” deve essere coerente con il “diploma di istruzione tecnica” conseguito presso l’istituto tecnico con articolazione in “meccanica e mecatronica”. Il corso ITS in parola comprende 1800 per la durata di 24 mesi.

Le attività lavorative di inserimento riguardano l’analisi e la gestione dei sistemi energetici e/o di trasformazione e distribuzione, la conoscenza delle tipologie impiantistiche, gestione e manutenzione degli impianti, legate all’affidabilità, sistemi domotici ed energetici.

Nel caso specifico, quindi, il corso ITS frequentato è coerente con i percorsi formativi, culturali e professionali dei diplomi di istruzione tecnica, previsti per l’accesso alla professione di perito industriale in meccanica e mecatronica e ha la durata prescritta dalla legge per l’ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 comma 3 DPR 328/2001, in quanto è costituito da un corso della durata di quattro semestri,



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, gennaio 2020

comprensivi di tirocinio non inferiore a sei mesi (900 ore di stage), coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo.

Il diploma di istruzione tecnica, in possesso del candidato è stato conseguito nell'articolazione in "meccanica e mecatronica".

Sicchè, seguendo la Tabella di Confluenza D) ex art. 8 comma 1 DPR 88/2010, il candidato in possesso del diploma ITS, emarginato all'oggetto, e il diploma di istruzione tecnica articolazione "meccanica e mecatronica", può essere iscritto agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale in una delle seguenti specializzazioni: a) Meccanica; b) Fisica industriale; c) Industria ottica; d) Metallurgia; e) Materie plastiche; f) Industria navalmeccanica.